

Prot.: 150299/RU

Roma, 5 aprile 2022

A: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

ESERCENTI IMPIANTI GHOST
STATION

OGGETTO: Obbligo di presentazione in forma esclusivamente telematica dei dati del registro di c/s degli impianti di distribuzione stradale non presidiati. Circolare n. 42/2021. Precisazione. **Informativa**

Con la circolare n. 42/2021 del 22 dicembre 2021 sono state fornite disposizioni per la gestione di talune problematiche dei sistemi elettronici degli esercenti che hanno impedito l'attivazione del registro telematico presso una pluralità di impianti di distribuzione stradale di carburanti non presidiati (cd. *ghost station*) entro l'anno 2021.

Al riguardo, sono state definite le procedure per il completamento del periodo transitorio entro il secondo semestre del 2022, prevedendo, tra l'altro, che una volta completata l'attivazione del registro telematico, l'esercente è tenuto a trasmettere in forma telematica i dati prescritti dal 1° gennaio 2022 sino alla data di attivazione del registro.

Nello specifico, essendo state segnalate ulteriori criticità relativamente all'esecuzione di quest'ultimo adempimento, al fine di consentire l'adeguamento improrogabilmente entro il 30 giugno p.v., si rappresenta che i predetti dati potranno, in alternativa, essere conservati esclusivamente nel registro cartaceo dell'impianto che dovrà essere conservato, per i cinque anni successivi a quello al quale si riferisce, nel luogo indicato all'atto della denuncia della *ghost station*[1].

Per gli esercenti *ghost station* che attiveranno il registro telematico nel 2022, resta fermo l'obbligo di cui alla medesima circolare n. 42/2021 di inviare, subito dopo l'attivazione, in formato telematico il prospetto riepilogativo per l'anno 2021.

Al riguardo si rammenta, altresì, che il prospetto riepilogativo telematico dovrà essere riferito all'intero anno di esercizio, cioè a tutte le movimentazioni di ogni prodotto dal 1° gennaio al 31 dicembre, e non solamente una sua frazione.

p. IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTORE GENERALE

[1] Cfr. paragrafo 2 della circolare 48/2020. Si rammenta che per ciascuna *ghost station*, il registro cartaceo deve essere chiuso alla data di attivazione del registro telematico.